



**ORDINANZA N. 55 P.L. DEL 27/04/ 2020**

**Oggetto**: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Tenuto conto**

* che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
* che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

**a)** il d.l. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa**;**

**b)** i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, nonché, da ultimo, il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;

**Richiamato** in particolare l'art. 3 comma 1 lettera m) del sopra citato DPCM dell'8.3.2020 a mente del quale: “ *chiunque a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate* *dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medito di Medicina Generale ovvero al pediatra di libera scelta”*

* che anche le Regioni hanno adottato provvedimenti relativi alla propria competenza territoriale sanitaria e, n tal senso, anche la Regione Calabria;
* che in particolare, dal punto di vista procedurale, è previsto, per il territorio calabrese che i Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza;

**VISTO,** in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che prevede il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena;

**VISTA** l'Ordinanza Presidente Giunta Regionale Calabria nr. 7 del 14/03/2020 che all'art. 1 dispone che “*i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente per territorio, informandone il Sindaco, il proprio Medico di Medicina Generale ovvero Pediatra di Libera Scelta, con l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi”;*

**VISTA** la comunicazione del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria del 25 aprile 2020 pervenuta a questo Ente in data 26/04/2020 con la quale vengono comunicati i nominativi delle persone provenienti da altre Regioni che si sono censiti presso il sito regionale per come l’ordinanza regionale prescrive;

**RAVVISATA** la necessità di richiamare la cogenza dell’ordinanza della Regione Calabria n.7 del 14/03/2020;

**RICHIAMATI** gli articoli32 della legge n. 833/1978, 117 del D.lgs. 112/1998, nonché l’articolo 50 del TUEL- Testo Unico Enti Locali;

**VISTO** il punto 9 dell’ordinanza n.7 del 14 marzo 2020, con la quale il Presidente della Giunta della Regione Calabria, stabilisce che “alle Autorità competenti spetta l’esecuzione di quanto disposto con la presente ordinanza”;

**PRENDE ATTO DELL’ELENCO trasmesso dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria Ed intima, per quanto in premessa,**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,** di rimanere, in via cautelativa, in isolamento obbligatorio presso la propria residenza con divieto assoluto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi, per la parte residuale fino **al giorno 8 maggio 2020** **compreso**, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Cosenza;

ORDINA, ALTRESI'

1. alla Polizia Municipale di Sant’Agata D’Esaro;
2. all’ASP di Cosenza

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

* che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ai destinatari;
* che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
* che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
* la trasmissione della presente a:

1. Prefettura di Cosenza,

2. al Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;

3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;

4. alla Stazione Carabinieri sede di Sant’Agata D’Esaro ;

5.al Comando di Polizia Municipale di Sant’Agata D’Esaro,

AVVERTE CHE

* salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to D.ssa Antonella VECCHIO